

IL CONSUMATORE NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA:  
DALLA MERITEVOLZZA ALLA COLPA GRAVE.  
GIURISPRUDENZA E PRASSI

di Matteo Arata, advisor e amministratore della Piano Debiti S.r.l.

Scopo del presente articolo è quello di svolgere un'approfondita disamina sull'ancora controverso concetto di "meritevolezza" del consumatore che propone istanza di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 e ss., C.C.I.I., anche alla luce delle plurime sentenze intervenute sul punto dopo oltre un anno di vigenza della nuova normativa.

Va premesso che, in realtà, la disciplina attuale non impone più, a carico del sovraindebitato consumatore, l'onere di dimostrare la propria "meritevolezza": i presupposti per l'accesso a questa procedura sono anzi meno stringenti e più oggettivi rispetto al testo originario della previgente l. 3/2012, in particolare rispetto all'art. 12-bis in tema di piano del consumatore, poiché non viene più fatto cenno né alla ragionevole prospettiva di adempimento dei debiti assunti, né alla proporzionalità nel ricorso al credito. Anzi, il c.d. Codice della Crisi non pone alcuna condizione o presupposto in tal senso, ma solo una condizione soggettiva ostativa, qualora l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art. 69, comma 1, C.C.I.I.) – cfr., in tal senso, Cass. I sez. civ., R.G.N. 19618/2021 del 11.05.2023: "L'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L'art. 7, comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati." – mentre, dal tenore letterale dell'art. 282 C.C.I.I., il più stringente requisito della meritevolezza pare, invece, permanere per accedere al differente istituto della c.d. esdebitazione del debitore incapiente.

In altre parole, sul solco di una modifica normativa che già si era voluta anticipare con la riforma del 2020 alla previgente l. 3/2012, la legge non richiede che, per poter essere ammesso a questo tipo di procedura, il sovraindebitato consumatore debba anche dimostrare le circostanze che hanno originato il suo sovraindebitamento, né di aver tenuto nella formazione dello stesso una condotta diligente, o solo lievemente colpevole. La sua proposta di piano sarà ammissibile salvi i casi in cui emerga che il suo indebitamento è stato determinato da una sua condotta connotata da colpa grave, mala fede o frode.

E il legislatore ha così testualmente previsto per una ragione ben precisa: come si può leggere nella stessa Relazione Illustrativa, "si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, ... dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare ... indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare

*sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile”.*

D'altronde, nella vigenza della l. 3/2012, l'istituto del c.d. Piano del Consumatore aveva potuto ricevere solo un'applicazione marginalizzata e circoscritta a casi estremi, di quei pochi soggetti consumatori che, pur avendo pianificato in modo responsabile i propri consumi, cadevano vittima di eventi futuri imponderabili, peraltro di difficile verifica pratica: ricordiamo che questo tipo di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è rivolta a persone che non hanno una contabilità strutturata, né obblighi di legge per cui sono portati a conservare e documentare le proprie vicende di vita o le proprie spese passate, onere che altrimenti, nella maggior parte dei casi, si tradurrebbe in una vera e propria prova diabolica, e che discriminerebbe ingiustamente tutte quelle persone che non riescano materialmente a documentare le cause del proprio sovraindebitamento. Non a caso, recentemente il Trib. di Rimini, con sent. n. 29/2023, pubblicata il 21.04.2023, ha ritenuto *“che non sia necessario indagare circa l'esistenza di eventi imprevedibili ed inattesi che abbiano colpito il ricorrente e che abbiano inciso sulla sua capacità di adempiere in un momento successivo rispetto a quello in cui le obbligazioni sono assunte”.*

Si deve quindi concludere per l'ammissibilità dell'istanza proposta dal consumatore quando né dalle verifiche svolte dal Gestore della Crisi, né da eventuali osservazioni mosse dai creditori, emergano circostanze che integrino, ad avviso del giudicante, tali condizioni ostative, o che possano far ritenere ipotesi alternative rispetto a quanto dichiarato e documentato dall'istante.

Si evidenzia inoltre che, oltre a condotte intenzionalmente connotate da mala fede o frode, ad essere eventualmente ostative sono solo quelle che abbiano determinato il sovraindebitamento con una colpa specificamente “grave”: concetto che indica esclusivamente una casistica in cui il soggetto consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto una condotta che sia stata la causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio, generando la conseguente situazione di sovraindebitamento, con sprezzante, grave negligenza o imperizia, come ben espresso dal Trib. Brindisi del 14/03/2023, R.G. 9/2022: *“quanto alle censure eccepite da \*Omissis\*, costei non ha provato il requisito della «colpa grave» che precluderebbe l'eventuale omologa della proposta di piano, il quale ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato, pertanto, solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti”;* e ancora Trib. di Torino, 21 marzo 2023, laddove afferma che *“il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori diventi opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”;* ed anche Trib. di Pisa, decreto del 20 aprile 2023: *“Nel caso che ci occupa si può dunque serenamente escludere che il Sig. \*omissis\* abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione di bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese ... con le quali il debitore avrebbe dissipato il*

*capitale ricevuto*”; nonché Trib. di Udine, decreto del 27.11.2023 R.P.U. n. 78-1/2023: *“rilevato, quanto al presupposto ostativo dell’assenza della colpa grave o della malafede nella causazione del sovraindebitamento, che, pur dovendosi dare atto dell’elevato numero, della concentrazione temporale e dell’entità dei finanziamenti contratti dal sig. \*Omissis\*, alla luce delle specificazioni fornite, non possa ritenersi che l’imprudenza del debitore attinga la necessaria soglia di gravità, in quanto il reiterato ricorso al credito è avvenuto nell’intento di far fronte agli inadempimenti ad obbligazioni contratte”*.

Non può quindi considerarsi affetta da colpa grave, ma tutt'al più lieve, una dinamica di ricorso al credito in cui, all’interno di un comportamento di buona fede, il debitore abbia contratto e rinegoziato nel tempo più finanziamenti, nella speranza di poter così far fronte alle rate/debiti precedenti.

E, in tale valutazione, non si può trascurare il ruolo e concorso degli istituti finanziatori che non abbiano verificato adeguatamente il merito creditizio del debitore, disattendendo quindi il loro obbligo di consulenza finanziaria ai richiedenti accesso al credito, di cui all’124-bis T.U.B.: per cui, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore che, nel far accesso al mercato creditizio, dovrebbe anche ricevere tale consulenza e, quindi, ripone affidamento nella capacità dell’intermediario di valutare il suo merito creditizio (cfr. quaderno della Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’ODCEC di Roma) – consulenza che l’intermediario dovrebbe peraltro rendere nell’interesse pubblico, oltre che dello stesso richiedente, il quale, nella realtà dei fatti, è invece spesso vittima di un credito quasi “predatorio”.

Vi è costante giurisprudenza che, *a fortiori*, ribadisce non vi sia alcuna “colpa grave” in una simile dinamica reiterata di ricorso al credito, ma tutt'al più una colpa lieve: illuminante in tal senso è la pronuncia del Trib. Vicenza n. 3/2020 sub. 1. R.G., pronuncia resa ancora nelle vigenze della l. 3/2012 ma già applicativa dei principi ispiratori del Codice della Crisi, e in cui si legge *“non sono stati evidenziate dalla reclamante particolari condotte della B. connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, il che è dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla prava volontà del debitore (si contano nel caso di specie ben cinque finanziamenti); infine, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un’applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell’accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in IlCaso.it, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravede l’ombra; ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031)”*.

E ancora, in senso analogo, la pronuncia del 17.10.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, R.G. n. 2/2022 (*“Le operazioni di ristrutturazione del debito alle quali hanno colpevolmente concorso, come detto, gli enti finanziatori hanno avuto così l’unico effetto di incrementare l’esposizione debitoria della \*Omissis\*, rendendola non più fronteggiabile anche in ragione della permanenza della medesima capacità reddituale*), ma anche Trib. Torino, decisione n. 144/2023 del 01.06.2023 (*“la contestazione di \*omissis\* circa l’assenza di ‘meritevolezza’ del debitore integra la contestazione della condizione soggettiva ostativa prevista dall’art. 69, comma 1, ultima parte, c.c.i.i., costituita dall’aver il debitore eventualmente ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’*).

*Sotto tale profilo, avuto riguardo ai dati riportati nella relazione particolareggiata dell'OCC in ordine alle tempistiche del progressivo indebitamento, non è ravvisabile tale condizione ostativa. Sin deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Allorché, infatti, nel 2013, \*omissis\* concedeva un finanziamento al sig. ... essa era certamente in grado di verificare l'esposizione complessiva del debitore ... quantomeno tramite consultazione delle Banche Dati previste dall'art. 124 bis D.Lgs. 385/1993. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza.").*

In conclusione, sul solco del percorso già tracciato dalla novella del 2020 alla legge 3/2012, risulta dal testo codicistico l'intenzione del legislatore di semplificare i presupposti di accesso alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in un'ottica di *favor debitoris*; sicché, anche sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali che stanno fiorendo sul tema, si può ben auspicare un'applicazione ed effettività sempre maggiore di tale istituto.